

Padova, 27/02/2018 prot.147

**DETERMINA COMMISSARIO LIQUIDATORE 27/02/2018
n.3/AA/2018:**

Autorizzazione a catturare volpe in zona di Ponte San Nicolò (PD).

Visto:

la legge regionale Veneto 31/12/2012 n.52 "Nuove disposizioni per l'organizzazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani ed attuative dell'articolo 2, comma 186 bis della Legge 23 dicembre 2009, n.191 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello stato (Legge Finanziaria 2010)";

la delibera di giunta regionale 29/12/2017 n.2188 "Proroga dell'incarico di Commissario liquidatore del Consorzio di Bacino Padova Due";

l'articolo 842 Codice civile (R.D. 16 marzo 1942, n.262) Caccia e pesca. Il proprietario di un fondo non può impedire che vi si entri per l'esercizio della caccia, a meno che il fondo sia chiuso, nei modi stabiliti dalla legge sulla caccia o vi siano colture in atto suscettibili di danno. Egli può sempre opporsi a chi non è munito della licenza rilasciata dall'autorità. Per l'esercizio della pesca occorre il consenso del proprietario del fondo.

Considerato:

quanto comunicato da ATC PD 4 (Ambito Territoriale di Caccia Padova 4) con mail del 15/02/2018 (prot.Ente di Bacino Padova 2 n.123 del 16/02/2018) da cui non appare sussistano obblighi di legge o pericoli concreti e attuali in ordine alla cattura di una volpe presso l'area di proprietà dell'Ente di Bacino Padova 2 via Marchioro 80 Ponte San Nicolò (PD)

SI DETERMINA

di non concedere l'autorizzazione ad effettuare l'intervento di cattura di una volpe presso l'area di proprietà dell'Ente di Bacino Padova 2 via Marchioro 80 Ponte San Nicolò (PD).

La presente determina ha efficacia dalla data odierna ed è revocabile in attuazione di norme di legge comunicate dall'autorità competente o di comprovato pericolo concreto e attuale.

Il commissario liquidatore pro-tempore

Andrea Atzori firma digitale